

La riforma contabile degli enti territoriali

Dott.ssa Paola Mariani

PRESENTAZIONE

- ❖ **il processo di armonizzazione previsto dalla legge n. 196 del 2009 e dalla legge n. 42 del 2009**
- ❖ **il decreto legislativo n. 118 del 2011**
 - *Schemi di bilancio*
 - *Piano dei conti integrato*
 - *Principi contabili generali ed applicati*
 - *Bilancio consolidato*
- ❖ **il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata**

Paola Mariani

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009

La legge n. 196 del 2009 (art. 2) individua principi e criteri direttivi per l'emanazione dei d.lgs. necessari a garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili:

- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;**
- definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica;**
- adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;**
- affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;**
- adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati;**
- definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio**

***IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE
N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009***

l'articolo 1 c.1 della legge n. 196 del 2011 (legge di contabilità e finanza pubblica) precisa che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità

il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica

***IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE
N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009***

con specifico riferimento agli enti territoriali, il processo di armonizzazione contabile è stato avviato dalla legge delega n. 42 del 2009, che, come esplicitamente indicato all'art. 1, costituisce *“attuazione dell'art. 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”*

***IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE
N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009***

le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, nell'ambito della legge n. 42 del 2009, sono contenute nell'art. 2, comma 1, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine, tra l'altro, di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

- ❑ definisce i principi generali della riforma degli enti territoriali**

- ❑ rinvia l'individuazione dei contenuti specifici della riforma ad un successivo decreto legislativo integrativo**

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

IL D.LGS: N. 126 DEL 2014 INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D.LGS. N.118 DEL 2011 È UN COMPLESSO E CORPOSO INSIEME COORDINATO DI NORME ED ALLEGATI CHE:

- integra il d.lgs. n. 118 del 2011**

- definisce l'ordinamento contabile delle regioni**

- adegua il TUEL**

**PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE SI
INTENDE IL PROCESSO DI RIFORMA
DEGLI ORDINAMENTI CONTABILI
PUBBLICI DIRETTO A RENDERE I BILANCI
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
OMOGENEI, CONFRONTABILI E
AGGREGABILI**

**LA PREVIGENTE CONTABILITA' PUBBLICA NON SVOLGEVA
CORRETTAMENTE LA FUNZIONE CONOSCITIVA IN QUANTO:**

CONSENTIVA L'ADOZIONE DI:

- *sistemi contabili diversi,*
- *schemi di bilancio differenti,*
- *principi contabili non uniformi*

NON CONSENTIVA DI:

- *misurare i debiti delle pubbliche amministrazioni,*
- *garantire l'affidabilità dei conti pubblici e degli equilibri di bilancio*

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

migliorare il controllo dei conti pubblici nazionali (coordinamento della finanza pubblica nazionale)

verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE)

Il D.Lgs. N. 118/2011 non prevede un sistema contabile unico:

le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria affiancano la contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica riclassificano i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti che adottano la contabilità finanziaria

**PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
GIÀ IN CONTABILITÀ ECONOMICO
PATRIMONIALE, LA RIFORMA PREVEDE
LA TASSONOMIA: riclassificazione degli
incassi e pagamenti secondo modalità uniformi
alle classificazioni adottate dagli enti in
contabilità finanziaria (la classificazione
economica SIOPE e la classificazione funzionale
per missioni e programmi)**

**PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
IN CONTABILITA' FINANZIARIA LA
RIFORMA A REGIME PREVEDE:**

- 1) l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria che conserva il ruolo di sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione**
- 2) il bilancio autorizzatorio di competenza e di cassa solo per il primo esercizio**

3) *l'adozione del medesimo:*

- *schema di bilancio* *finanziario (per missioni e programmi) ed economico patrimoniale*
- *piano dei conti integrato*
- *sistema di* *principi contabili generali e applicati*

**PER GLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA IL D.Lgs.
CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL D.Lgs. 118/2011 PREVEDE
UN'APPLICAZIONE GRADUALE DELLA RIFORMA:**

NEL 2015:

- 1) l'adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR 194/1996 (autorizzatori) e dei nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva)*
- 2) l'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata (e riaccertamento straordinario dei residui) e dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria*

3) l'adozione da parte delle istituzioni del medesimo sistema contabile dei comuni (contabilità finanziaria, schemi di bilancio e principio della competenza finanziaria potenziato), al fine di consentire, nel 2016, l'elaborazione del rendiconto finanziario 2015 consolidato con le istituzioni

NEL 2016:

1) l'adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR 194/1996 (conoscitivi) e dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto (autorizzatorio)

- 2) *affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria*
- 3) *adozione del piano dei conti integrato*
- 4) *applicazione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale*
- 5) *applicazione dei principi applicati del bilancio consolidato al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato 2016*

Gli strumenti dell'armonizzazione dei sistemi contabili previsti dal D. LGS 118/2011 :

- ***Piano dei conti integrato***
- ***Schemi di bilancio comuni***
- ***Regole contabili uniformi***
- ***Bilancio consolidato***

PIANO DEI CONTI INTEGRATO (art. 4)

previsto solo per le amministrazioni in contabilità finanziaria

costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

Unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche, con i necessari adattamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti

Elaborato anche in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica

COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

*L'art. 15 del decreto prevede che le **entrate** del bilancio finanziario sono articolate in:*

- 1. **TITOLI**, secondo la fonte di provenienza delle entrate*
- 2. **TIPOLOGIE**, in base alla natura dell'entrata, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto*
- 3. **CATEGORIE**, secondo l'oggetto delle entrate (in allegato)*

Ai fini della gestione, le categorie sono ripartite in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato

Paola Mariani

COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

*L'art. 14 del decreto prevede che le **spese** sono articolate in:*

- 1. MISSIONI:** individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali . Sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articoli 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato*
- 2. PROGRAMMI:** individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. Il programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo livello. La realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Costituiscono l'unità di voto minima*

COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

3. MACROAGGREGATI: *secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato (in allegato)*

Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato

REGOLE CONTABILI UNIFORMI

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali devono adeguarsi a regole contabili uniformi (art.3) definite attraverso principi contabili :

- 1. principi contabili generali** sono enunciati molto sintetici (competenza, annualità, di universalità, integrità, specificazione, ecc.) e lasciano agli operatori il compito di individuare le modalità di applicazione. Tali principi sono riportati all'allegato n. 1 al decreto 118/2011*

REGOLE CONTABILI UNIFORMI

2. *principi applicati*, costituiti da norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti. La definizione di tali principi è stata rinviata al decreto correttivo e integrativo.

I principi applicati riguardano:

- la programmazione*
- la contabilità finanziaria*
- la contabilità economico patrimoniale*
- il bilancio consolidato*

BILANCIO CONSOLIDATO

La disomogeneità dei bilanci è determinata anche dal fenomeno delle esternalizzazioni, ossia dal trasferimento, attraverso contratti o convenzioni, dello svolgimento di funzioni, servizi e attività strumentali di propria competenza ad altri soggetti

A causa dell'esternalizzazione i bilanci dei singoli enti possono fornire informazioni incomplete, non rappresentative delle attività e delle funzioni complessivamente svolte e, a parità di servizi resi alla collettività, presentano situazioni del tutto differenti

BILANCIO CONSOLIDATO – FUNZIONI CONOSCITIVE

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva di una pluralità di enti tra loro collegati: i bilanci consolidati sono costruiti aggregando risultati economici e dati patrimoniali),

natura e dimensione dell'attività svolta da una pluralità di enti tra loro collegati classificata secondo criteri economici e funzionali: i bilanci consolidati sono costruiti aggregando i ricavi ed i costi

Altre funzioni conoscitive correlate all'applicazione del patto di stabilità interno/pareggio, ai limiti alla spesa di personale, ecc.

BILANCIO CONSOLIDATO

la prima finalità conoscitiva richiede procedure di consolidamento applicate in relazione alla dimensione del controllo esercitato nei confronti del gruppo

la seconda finalità conoscitiva richiede procedure applicate in relazione all'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante

Preso atto dell'impossibilità di elaborare un bilancio consolidato che consenta, contemporaneamente, di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare interamente il fenomeno delle esternalizzazioni

BILANCIO CONSOLIDATO

Il DPCM 28 dicembre 2011 ha scelto la prima funzione conoscitiva, e ha attribuito al bilancio consolidato l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta da un ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate

Paola Mariani

Al fine di fornire informazioni utili a conoscere anche il fenomeno delle esternalizzazioni, il DPCM della sperimentazione ha individuato il perimetro di consolidamento facendo riferimento alla definizione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale” (la cd. influenza dominante), includendo nel perimetro anche casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate

IL GRUPPO DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

è costituito dai suoi:

ORGANISMI STRUMENTALI *(le istituzioni)*

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI, *enti, fondazioni e aziende controllate*

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI, *enti, fondazioni e aziende partecipate ma non controllate*

SOCIETA' CONTROLLATE

SOCIETA' PARTECIPATE, *società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della capo gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione*

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

PREVEDE ANCHE:

- il potenziamento del principio contabile generale della competenza finanziaria**
- l'unificazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale autorizzatorio**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

l'allegato n. 1, paragrafo 16, al d.lgs. n. 118 del 2011 è la prima definizione legislativa del principio contabile generale della competenza finanziaria che individua con precisione il criterio di individuazione degli esercizi di competenza degli accertamenti e degli impegni, prevedendo che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA

FINANZIARIA POTENZIATA

A CAUSA DELLE CRITICITÀ DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA PREVIGENTE (E A CAUSA DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL TUEL) IL RENDICONTO NON SVOLGEVA PIENAMENTE LA FUNZIONE CONOSCITIVA CHE CARATTERIZZA LA CONTABILITÀ PUBBLICA:

- gli impegni ed i residui passivi comprendevano gli accantonamenti e i debiti futuri e non era possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi**
- gli accertamenti comprendevano crediti futuri e non era possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione**
- l'equilibrio finanziario non considerava la scadenza delle obbligazioni e consentiva l'equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA CONSENTE DI :

- rafforzare la programmazione di bilancio**
- conoscere i debiti effettivi**
- evitare l'imputazione contabile di entrate future e di impegni
inesistenti**
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

*CON LA COMPETENZA POTENZIATA IL RENDICONTO RIACQUISTA LA
FONDAMENTALE FUNZIONE CONOSCITIVA CHE CARATTERIZZA I DOCUMENTI
CONTABILI:*

- gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell'ente "scaduti" (gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato)**
- è imposto l'equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio**
- le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

CARATTERI FONDAMENTALI:

- rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione)**
- natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento)**
- rilevanza agli equilibri di cassa obbligo (della copertura finanziaria, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa).**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

l'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;**
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;**
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;**
- (d) l'ammontare del credito;**
- (e) LA RELATIVA SCADENZA**

non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito**
- (b) la determinazione della somma da pagare**
- (c) il soggetto creditore**
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio**
- (e) LA RELATIVA SCADENZA**

non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

nel primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si procede AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, al fine di adeguare lo stock di residui esistente al nuovo principio

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

- 1) Cancellazione residui attivi e passivi cui corrispondono obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell'anno precedente**
- 2) Immediata reimputazione dei residui cancellati, all'esercizio in cui l'obbligazione attiva o passiva viene a scadenza**
- 3) Costituzione del fondo pluriennale in entrata, nel bilancio di previsione, in corso di gestione, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e quelli attivi reimputati**

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

**IL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO è uno strumento
contabile istituito dal D.Lgs. N. 118/2011
per consentire l'applicazione del
principio contabile generale n. 16 della
competenza finanziaria**

A tal fine, nel bilancio di previsione almeno triennale:

nell'esercizio in cui si prevede di accertare le entrate vincolate si iscrive nella spesa uno stanziamento di importo pari a quello dell'entrata, di cui una quota, di importo pari alla spesa destinata a non essere impegnata con imputazione all'esercizio in corso è accantonato al FPV

nell'entrata dell'esercizio successivo, come prima posta del bilancio, è iscritto il FPV (distinto in parte corrente e in c/capitale) per un importo pari al FPV di spesa dell'esercizio precedente, a copertura delle spese correlate stanziare nell'esercizio

Nel consuntivo:

Il fondo pluriennale vincolato rappresenta risorse acquisite che costituiscono copertura finanziaria di impegni imputati agli esercizi successivo.

IL FPV E' COSTITUITO DA RISORSE «GIA' SPESE».

Il risultato di amministrazione rappresenta risorse acquisite che non hanno costituito copertura di impegni. **E' COSTITUITO DA RISORSE «NON SPESE»** (eventualmente anche a destinazione vincolata).

**LA GESTIONE DEL FPV RAFFORZA IL MOMENTO
DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA CORRELATA
PREVISIONE DI BILANCIO:**

- **IMPONE LA FORMULAZIONE DI ADEGUATI
PROGRAMMI DI IMPIEGO DELLE RISORSE,
SUPPORTATI E GIUSTIFICATI DA CONGRUI
«CRONOPROGRAMMI»**
- **CONSENTE DI MONITORARE LA CAPACITA' DI
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PREVISTI E DEI**

Presupposto (non sufficiente) per la formazione del FPV è l'accertamento di entrate vincolate, determinate da:

- a) vincoli di legge,
- b) debiti per il finanziamento di investimenti,
- c) trasferimenti a destinazione vincolata,
- d) vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse

ANCHE IN PRESENZA DI ENTRATE VINCOLATE, IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON SI COSTITUISCE:

- se le spese finanziate da entrate vincolate sono impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui l'entrata è accertata e imputata, comprese le spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali imputate ai medesimi esercizi
- per le entrate vincolate che ancora non sono state spese (non è sorta l'obbligazione giuridica della spesa correlata, e non sono state impegnate).

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

**IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PUO' FORMARSI ANCHE IN ASSENZA DI
ENTRATE VINCOLATE, ad es. SE COSTITUITO
IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO
ORDINARIO O DEL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI O
DELL'APPROVAZIONE DELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER LE
SPESE DI PERSONALE ACCESSORIE E
PREMIALI**

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura:

- delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;
- della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI		
					2018	2019	2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1:	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						

Nelle spese del bilancio di previsione il fondo pluriennale è costituito da:

- 1) la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene ulteriormente rinviata agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi)
- 1) la quota del fondo che nasce nell'esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio e imputare agli esercizi successivi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI		PREVISIONI DEFINITIVE 2017			
					2018	2019	2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi istituzionali, generali e di						
MISSIONE	01 gestione						
0101	Programma 01 Organi istituzionali						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

Nel caso di investimenti in corso di definizione, per i quali non è possibile definire il cronoprogramma della spesa, l'importo del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio corrisponde a quello dello stanziamento (ma non viene "ripreso" in entrata del bilancio successivo).

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma si apportano le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per stanziare correttamente la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per ciascun esercizio considerato nel bilancio è richiesta la compilazione di un allegato che evidenzia la composizione del fondo pluriennale. Per l'esercizio 2018 l'allegato è:

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi
		<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c) = (a) - (b)</i>
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
01	Organi istituzionali	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0
06	Ufficio tecnico	0	0	0

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali					
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
06	Ufficio tecnico					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali					
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per l'esercizio 2019 l'allegato riguardante il fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
01	Organi istituzionali	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0
	Ufficio tecnico	0	0	0

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali					
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
06	Ufficio tecnico					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali					
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel rendiconto, il FPV è un risultato contabile della gestione della spesa (come l'impegnato e il pagato).

In entrata, il FPV è pari al totale del FPV di spesa del rendiconto precedente.

In spesa, il FPV è pari agli impegni imputati agli esercizi successivi con copertura costituita da accertamenti imputati agli esercizi precedenti.

Di conseguenza, le economie di spesa sono determinate dalla formula ($ECP = CP - I - FPV$), come differenza tra le previsioni definitive (CP), la quota che è stata impegnata (I), e l'importo del FPV effettivamente costituito

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Se previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente, **le variazioni degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, sono autorizzate dai dirigenti responsabili della spesa**, escluse quelle effettuate nell'esercizio successivo, in occasione del riaccertamento ordinario, di competenza della giunta.

I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano autorizzate **dal responsabile finanziario.**

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

A fronte dell'obbligo di accertare per intero e al lordo tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione, il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE), stanziato obbligatoriamente tra le spese, impedisce l'utilizzo delle entrate, di dubbia e difficile esazione, fino al momento dell'effettiva riscossione

Il FCDE costituisce una delle novità di maggior rilievo introdotte dal nuovo sistema contabile ed è lo strumento che contribuisce a garantire una gestione di competenza **COSTANTEMENTE rispettosa degli equilibri e ad evitare la creazione dei disavanzi**

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

il principio contabile applicato dopo aver imposto, salvo eccezioni tassative, l'obbligo di accertare per intero e al lordo anche le entrate di dubbia e difficile esazione, precisa che nel BILANCIO DI PREVISIONE deve essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno nei precedenti cinque esercizi

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi un fondo rischi e deve essere stanziato nella

**MISSIONE 20 «FONDI E ACCANTONAMENTI» PROGRAMMA 02
«FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ»**

e articolato in considerazione della differente natura dei crediti :

Titolo 1 – quota corrente

Titolo 2 – quota in conto capitale

il FCDE risulta disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01 Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
2002	Programma	02 Fondo crediti di						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	Spese in conto	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	02 Fondo crediti di	0,00	previsione di competenza	0	0	0	0
				<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0	0	0,00	0,00
				previsione di cassa	0	0		
2003	Programma	03 Altri fondi						

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Gli schemi di bilancio di previsione armonizzati prevedono

L' ALLEGATO C) – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

«Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità» riferito ad ogni esercizio contemplato nel bilancio

Il punto 9.9 del principio contabile applicato concernente la programmazione indica la corretta modalità di redazione di tali allegati

Il punto 9.1 dello stesso principio contabile applicato detta i contenuti minimi, con riferimento al FCDE, che deve contenere la nota integrativa allegata al bilancio

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

segue Allegato C)

5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0	0	0	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel corso dell'esercizio, ALMENO IN OCCASIONE DELL'ASSESTAMENTO, in considerazione dell'ammontare degli accertamenti e degli incassi e delle variazioni agli stanziamenti si adegua l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

La modalità di procedere alla verifica della congruità dell'accantonamento al FCDE è disciplinata puntualmente nell'appendice tecnica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esempio n.5)

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

In sede di RENDICONTO, fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, rappresentato nel previsto prospetto da allegare al rendiconto di esercizio

ALLEGATO C) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

**Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

VERIFICHE DI CONGRUITA' DELL'ACCANTONAMENTO AL FCDE

in occasione del RENDICONTO è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità esistente con riferimento allo stock complessivo dei residui (gli accertamenti dell'esercizio e i residui provenienti dall'esercizio precedente)

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0	0	0			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0	0	0			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0	0	0	0	0	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0	0	0			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0	0	0	0	0	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0	0	0			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0	0	0	0	0	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0	0	0	0	0	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	0	0	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI						

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

segue Allegato c)

5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0	0	0,00%
	TOTALE GENERALE	0	0	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0	0	0	0	0	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	0	0	0	0	0	0,00%

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g)	(h)
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)	(l)
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		
TOTALE		

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende le perdite d'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'accantonamento al FCDE, nella disciplina armonizzata, risulta di prioritaria importanza e deve essere effettuato, per l'intero importo, anche nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia capiente

DISAVANZO

(l'ente ha impiegato risorse di cui non aveva la disponibilità)

AVANZO

«Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione»

Ringrazio per l'attenzione

Paola Mariani